



PG/2011/429755

Venezia, 14 ottobre 2011

Oggetto: disposizioni attuative e indicazioni operative art. 36 comma 5 - potenza massima dei motori delle unità adibite a servizio pubblico non di linea
Regolamento comunale in attuazione alla L.R. 63/93

IL DIRETTORE

Visto il comma 5 dell'articolo 36 del vigente Regolamento comunale in attuazione alla Legge regionale 30.12.1993, n. 63, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.02.2011, esecutiva in data 03.03.2011, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44/2011 del 10.05.2011, esecutiva in data 04.06.2011, che così recita:

"5. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata e omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti:

1) taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone:

a) 74 kW, in caso di dislocamento a pieno carico dell'unità non superiore a 4 tonnellate;

b) 74 kW più 6 kW per ogni quintale o frazione eccedente le 4 tonnellate di dislocamento a pieno carico dell'unità, con il limite massimo di 110 kW.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui alla lettera a) del presente articolo (rectius punto) di oltre il 10%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

2) noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo,:

a) se di lunghezza non superiore a 12 metri, 110 kW;

b) se di lunghezza superiore a 12 metri e non superiore a 24 metri, 110 kW più 1,67 kW per ciascuna persona prevista dalla portata massima estiva oltre alle 20, con il limite di 147 kW su di un solo asse o di 294 kW su due o più assi;

c) se di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone, 294 kW; il suddetto limite non si applica alle unità dotate di certificato di classe

con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui al comma 1 (rectius al presente punto) di oltre il 30%, arrotondata all'intero

superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico

Le modalità operative delle relative verifiche sono determinate con provvedimento dirigenziale."

Ritenuto di determinare puntualmente le modalità operative delle verifiche, tenuto conto di quanto sinora operato in attuazione prima delle ordinanze del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia (ordinanza n. 10 del 04.07.2003 come modificata dalle ordinanze n.20/2003 del 26.07.2003 e n. 49/2004 del 04.02.2004, relativamente alle unità aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, e ordinanza n. 78 del 23 dicembre 2004, relativamente alle unità aventi portata superiore a 20 persone), quindi dell'ordinanza del dirigente Area dello Sviluppo e Pianificazione del sistema di Gestione del Traffico Acqueo n. 108 del 20 febbraio 2008, per quanto non espressamente previsto dal regolamento;

Vista inoltre la circolare del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia in data 26 maggio 2004 avente per oggetto: "Ordinanza Commissariale n. 10 del 04.07.2003 come modificata dalle ordinanze n.20/2003 del 26.07.2003 e n. 49/2004 del 04.02.2004. Circolare esplicativa".

Considerata altresì l'opportunità di far confluire nel presente provvedimento tutte le disposizioni, regolamentari e attuative, in materia, per agevolarne la conoscenza e l'applicazione da parte di tutti gli interessati;

DISPONE

Art. 1 - Unità in servizio di taxi e noleggio con conducente con portata non superiore a 20 persone.

1. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea taxi e o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata e omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti:

- a) 74 kW, in caso di dislocamento a pieno carico dell'unità non superiore a 4 tonnellate;
- b) 74 kW più 6 kW per ogni quintale o frazione eccedente le 4 tonnellate di dislocamento a pieno carico dell'unità, con il limite massimo di 110 kW.

2. È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui alla lettera a) di oltre il 10%, arrotondata all'intero superiore, e sia quindi non superiore a 82 kW, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

3. Al fine della determinazione dei limiti di potenza effettiva massima ammissibile, per dislocamento a pieno carico dell'unità si intende il dislocamento a vuoto dell'unità (peso all'alaggio dell'unità completa e allestita, con dotazioni d'uso, di sicurezza e con pieno d'olio, dei motori e del gruppo, ma al netto di equipaggio, eventuali zavorre e combustibile, accertato mediante pesata diretta con cella di carico certificata dal costruttore, sottoscritta dall'ente tecnico) a cui vanno sommati i pesi massimi convenzionali del combustibile (200 Kg.), del carico di persone (75 Kg. ciascuna, compreso l'equipaggio) e dei bagagli (15 Kg.

per ciascun passeggero), con riferimento alla portata massima estiva risultante dalle annotazioni di sicurezza.

Art. 2 - Unità in servizio di noleggio con conducente Gran Turismo.

1. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo - devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata e omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti:

- a) se di lunghezza non superiore a 12 metri, 110 kW;
- b) se di lunghezza superiore a 12 metri e non superiore a 24 metri, 110 kW più 1,67 kW per ciascuna persona prevista dalla portata massima estiva oltre alle 20, con il limite di 147 kW su di un solo asse o di 294 kW su due o più assi;
- c) se di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone, 294 kW; il suddetto limite non si applica alle unità dotate di certificato di classe;

con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

2. È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui sopra di oltre il 30%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

Art. 3 – Portata massima estiva di riferimento

1. Al fine della determinazione della potenza massima effettiva ammissibile in sede di verifica deve essere utilizzata la portata massima estiva risultante dalle annotazioni di sicurezza in corso di validità.

Art. 4 - Applicazione.

1. I limiti di potenza di cui ai precedenti articoli si applicano:

- a) alle unità iscritte per la prima volta in licenze o autorizzazioni a far data dal 04.06.2011;
- b) alle unità già iscritte in licenze o autorizzazioni precedentemente alla data del 04.06.2011, in occasione della prima sostituzione dei motori successiva a tale data.

2. Le unità di cui al comma 1 lett. b) possono continuare ad utilizzare i motori già installati alla data del 04.06.2011, a condizione che la loro potenza massima effettiva non risulti modificata dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

Art. 5 - Indicazioni operative.

1. Sono approvate le indicazioni operative di cui all'allegato A.

IL DIRETTORE
Ing. Franco Fiorin



Disposizioni attuative ed indicazioni operative riguardanti l'art. 36 comma 5 "potenza massima dei motori delle unità adibite a servizio pubblico non di linea" del Regolamento comunale in attuazione alla Legge regionale 30.12.1993, n. 63,–.

1. Potenza nominale ed effettiva – concetti e documentazione tecnica.

La **potenza nominale** del singolo motore, dichiarata e omologata dal fabbricante per uso continuo da lavoro, si può rilevare dalla seguente documentazione:

1. **certificato di origine**, emesso dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore;
2. **certificato di omologazione del tipo** di motore emesso dall'ente tecnico e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche;
3. **dichiarazione di conformità al tipo omologato** dall'ente tecnico, emessa dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di identificazione del motore e il riferimento al **certificato di omologazione del tipo**.

Per **potenza nominale** si intende pertanto quella alternativamente indicata:

- a) nel **certificato di origine**;
- b) nella **dichiarazione di conformità al tipo omologato** e nel relativo **certificato di omologazione**;

I motori marini possono essere posti in commercio in ampie gamme di potenza nominale e uno stesso tipo di motore può essere tarato in modo da erogare potenze differenti, essenzialmente intervenendo sulla regolazione della pompa carburante e del limitatore di giri per motori a iniezione meccanica, sulla centralina di comando per motori a iniezione elettronica.

La **potenza effettiva** accertata dall'ente tecnico è quella risultante dal **certificato di potenza**, che viene emesso dall'ente tecnico sulla base alternativamente:

1. dei dati forniti dal costruttore nel **certificato di origine** e della verifica della corrispondenza dei dati del motore a quelli indicati nel **certificato di omologazione del tipo** e nella **dichiarazione di conformità al tipo omologato**;
2. delle risultanze del **verbale di riduzione della potenza del motore**, nel caso esso sia detarato rispetto alla potenza di origine o di omologazione del tipo.

I dati riportati nel **certificato di potenza** emesso dall'ente tecnico vengono quindi trascritti nella **licenza di navigazione**, rilasciata e rinnovata a cura dell'Autorità marittima, e costituiscono dati essenziali della stessa.

Per **potenza effettiva** si intende pertanto quella contemporaneamente indicata nel **certificato di potenza** e nella **licenza di navigazione**.

In molti casi, dovendosi presumere già installati, o in corso di installazione, motori come forniti dal costruttore o dal suo distributore nelle diverse taglie di potenza in commercio, la **potenza nominale** coincide con la **potenza effettiva**, e ove tale valore rientri nei limiti previsti è sufficiente acquisire le suddette documentazioni, dovendosi intendere che il motore non è detarato rispetto alla fornitura da parte del costruttore o del rivenditore.

Quando invece la **potenza nominale** non coincide con la **potenza effettiva** riportata nel **certificato di potenza**, ma è superiore, il motore è stato detarato e deve esistere un **verbale di riduzione della potenza del motore** redatto dall'ente tecnico, che deve essere parimenti acquisito.

2. Limiti di potenza e tolleranza sul valore

I limiti di potenza effettiva massima complessiva sono i seguenti:

- a) il limite di potenza si applica a tutte le unità di portata sino a 20 persone, senza alcuna tolleranza in aumento rispetto al valore fornito dalla formula eventualmente utilizzata;
- b) il limite di potenza si applica a tutte le unità di portata oltre alle 20 persone, ad eccezione delle unità di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone dotate di certificato di classe, con la tolleranza in aumento del 5% (maggiorazione del 5% del suddetto valore) e successivo arrotondamento all'intero superiore.

3. Detaratura - concetti e modalità tecniche

È introdotto un ulteriore controllo da effettuare sui motori, ancorché rispettino il limite di potenza effettiva massima consentito per l'unità in cui sono installati, consistente nella verifica del rispetto delle percentuali massime di detaratura ove previste, rispetto alla potenza nominale dichiarata e omologata dal fabbricante per uso continuo da lavoro: tale controllo è introdotto per evitare l'imbarco di motori eccessivamente detarati, e quindi non in grado di funzionare ai regimi ottimali di progettazione anche in relazione ai consumi e alle emissioni inquinanti.

L'operazione di detaratura si rende necessaria nel caso si intenda ridurre la potenza effettiva massima di un motore ad un valore inferiore alla potenza nominale indicata nel **certificato di origine** o nella **dichiarazione di conformità al tipo omologato** e nel relativo **certificato di omologazione**, per riportarla entro il limite massimo previsto.

La detaratura viene effettuata agendo sulla regolazione della pompa di iniezione, smontata dal motore e provata su apposito banco omologato, e deve sempre essere eseguita alla presenza dell'ente tecnico, che al termine delle operazioni provvede a:

1. apporre i propri sigilli sugli organi di regolazione della pompa;
2. punzonare il numero di matricola del motore sul corpo della pompa;
3. rilasciare il **verbale di riduzione della potenza del motore**.

La nuova regolazione della potenza del motore e del corrispondente regime di rotazione deve sempre essere effettuata sulla base della documentazione tecnica fornita dal costruttore e certificata dallo stesso ente tecnico, sulla base di prove svolte su motore del tipo corrispondente a quello da detarare.

In questo caso, il **certificato di potenza** rilasciato dall'ente tecnico riporta la potenza ridotta del motore, con il corrispondente regime di rotazione, risultante dal **verbale di riduzione della potenza del motore**, inferiore a quella indicata nel **certificato di origine**, nella **dichiarazione di conformità al tipo omologato** e nel relativo **certificato di omologazione**.

4. Limiti di detaratura

Ai fini della verifica che il motore non risulti eccessivamente detarato per poter rientrare nei limiti di potenza massima effettiva le detarature massime ammesse sono diversificate per tipologia di unità.

In particolare:

- a) per i motori installati su unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, è consentita la detaratura solo per motori di potenza nominale massima di 82 kW, sino alla potenza effettiva massima di 74 kW, per unità aventi dislocamento massimo a pieno carico non superiore a 4 tonnellate, e a 80 kW, per unità aventi dislocamento massimo a pieno carico non superiore a 4,1 tonnellate, non necessitando alcuna detaratura per unità aventi dislocamento massimo a pieno carico superiore a 4,1 tonnellate;
- b) per i motori installati su unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo, è consentita una percentuale massima di detaratura del 23%, vale a dire che la potenza nominale non può essere superiore a 1,30 volte (o del 30%) la potenza effettiva derivante dalle operazioni di detaratura sopra descritte.

5. Documentazione per la verifica del limite di potenza e di detaratura del motore

Per la verifica del rispetto dei limiti di potenza massima effettiva, è necessario che l'interessato esibisca all'ufficio comunale, competente al rilascio, rinnovo o vidimazione delle licenze o autorizzazioni comunali:

1. **dichiarazione di dislocamento** dell'unità emesso dall'ente tecnico, solo per unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, portata non superiore a 20 persone e motori di potenza effettiva massima superiore a 74 kw;
2. **certificato di potenza** del motore emesso dall'ente tecnico;
3. **licenza di navigazione** emessa dall'Autorità Marittima riportante i dati contenuti nel certificato di potenza;
4. **annotazioni di sicurezza** o altro certificato di sicurezza emesso dall'Autorità Marittima da cui risulti la portata massima estiva;
5. **certificato di classe** solo per le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo, di lunghezza superiore a 24 metri, portata massima estiva superiore a 130 persone e motori di potenza effettiva massima superiore a 294 kW, ai fini dell'esenzione dai limiti.

Per la verifica del rispetto dei limiti di detaratura di cui all'ordinanza commissariale, è necessario inoltre che l'interessato esibisca al medesimo ufficio comunale:

1. **certificazione del costruttore**, consistente in:
 - a) **certificato di origine**, emesso dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola;
ovvero

- b) **certificato di omologazione del tipo** di motore emesso dall'ente tecnico e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche;
 - c) **dichiarazione di conformità al tipo omologato** dall'ente tecnico, emessa dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola, e il riferimento al **certificato di omologazione del tipo**;
2. nel caso di motore tarato a potenza inferiore a quella indicata nel **certificato di origine** o nel **certificato di omologazione del tipo**, la documentazione va integrata anche con il **verbale di riduzione della potenza del motore** emesso dall'ente tecnico per il singolo motore detarato, riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola.